



DICEMBRE 2019

LE SCADENZE

16/12/2019

- Termine di versamento della rata a saldo per il 2019 ai fini IMU e TASI;

27/12/2019

- Termine di versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2019;

27/12/2019

- Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT mensili relativi al mese di novembre 2019;

31/12/2019

- Termine di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. "esterometro") nel mese di novembre 2019;

31/12/2019

- Termine per inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati, i dati dei "country by country report", in relazione al periodo d'imposta 2018;

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Dicembre 2019 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze differibili") è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 e contiene:

- "Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi IVA" (Capo I, articoli 1-23);
- "Disposizioni in materia di giochi" (Capo II, articoli 24-31);
- "Ulteriori disposizioni fiscali" (Capo III, articoli 32-38);
- "Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia" (Capo IV, articolo 39);
- "Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili" (Capo V, articoli 40-60).

Il testo del provvedimento è attualmente all'esame della Camera dei deputati e potrebbe subire modifiche in sede di conversione (il termine per l'approvazione definitiva è il 24 dicembre).

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020

1. IMPOSTE SUI REDDITI

1.1 *Trust estero opaco*

Con la modifica dell'articolo 44, comma 1, lett. g-sexies del TUIR, è stato previsto che i redditi prodotti da trust esteri opachi (ossia privi di beneficiari individuati) devono essere tassati in capo al beneficiario se l'ente è stabilito in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis del TUIR.

Ricordiamo che:

- nel caso in cui il trust preveda beneficiari "individuati" (trust trasparente): il reddito viene imputato per trasparenza a questi ultimi, come reddito di capitale (ex art. 44 comma 1 lettera g-sexies) del TUIR);
- in caso di trust senza beneficiari (trust opaco): il reddito è direttamente tassato ai fini IRES in capo al trust.

Articolo 13

1.2 *Interessi passivi sui prestiti per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico*

Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 96, comma 8, del TUIR, gli interessi passivi sostenuti dai soggetti IRES sono esclusi dal monitoraggio del ROL in caso di prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (c.d. "PIPLT").

In particolare, gli interessi sono integralmente deducibili quando sono relativi a prestiti utilizzati "*per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine*", alla condizione che i prestiti stessi non siano garantiti "*né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico*".

Applicando la norma letteralmente, l'esistenza del pegno sulle azioni della società di progetto e sui crediti dei soci verso la società rischierebbe di rendere concretamente inapplicabile l'esclusione dal monitoraggio del ROL degli interessi.

Il decreto fiscale ha modificato questa disposizione prevedendo che:

- le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 96 del TUIR (di conseguenza, il pegno sulle partecipazioni non dovrebbe ostacolare l'integrale deducibilità degli interessi);
- a tal fine i prestiti devono essere utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici che rientrano non solo nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Articolo 35

1.3 Acconti IRPEF, IRES ed IRAP per i soggetti ISA

A decorrere dal 27 ottobre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP possono essere effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%.

Queste modifiche sono applicabili già a partire dal 2019. Pertanto:

- chi dovesse avere già versato la prima rata in misura pari al 40%, potrà versare, entro il 2 dicembre, la seconda rata non più pari al 60% ma al 50% (in tutto, quindi, sarà versata una rata pari al 90% dell'imposta dichiarata nell'anno);
- in caso di versamento delle rate in unica soluzione: entro il 2 dicembre 2019 la rata da versare sarà pari al 90% dell'imposta dichiarata nell'anno (anziché il 100%).

A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un contribuente IRPEF, soggetto agli ISA, che ha chiuso il modello Redditi 2019 con un importo nel rigo RN34 "Differenza" del Quadro RN, pari a 1.000 euro. In questo caso, in base alle vecchie regole, era previsto il versamento di due acconti, ovvero:

- il primo (entro il 30 settembre 2019) pari a 400 euro ($1.000 * 40\%$);
- il secondo (entro il 2 dicembre 2019) pari a 600 euro ($1.000 * 60\%$).

Con la novità introdotta, fermo restando che il primo acconto resta pari a 400 euro, il secondo sarà ridotto a 500 euro.

Articolo 58

2. IVA

2.1 Utilizzo dei dati contenuti nei files delle fatture elettroniche

Sono state estese le possibilità di accesso, da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ai dati che sono contenuti nelle fatture elettroniche che transitano sul Sistema di Interscambio.

In particolare viene consentito l'accesso non soltanto ai dati fiscalmente rilevanti dei file delle fatture, ma anche alle informazioni relative:

- alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle operazioni;
- ai dati gestionali contenuti nelle fatture (ad esempio, le condizioni di pagamento).

In base alla formulazione della norma, potrebbero essere accessibili anche gli allegati delle fatture inviati tramite SdI.

Inoltre, le informazioni potranno essere utilizzate per otto anni:

- dalla Guardia di Finanza, sia ai fini dei controlli fiscali, sia per attività investigative extratributarie;

- dall'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, per le attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

Articolo 14

2.2 Novità sulle fatture elettroniche

In materia di fatturazione elettronica:

- è confermata l'esenzione per chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria per tutto il 2020;
- è stabilito che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che sono inviate tramite Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione telematica indicando l'importo dovuto, comprensivo della sanzione (ridotta) e degli interessi. La sanzione sarà pari al 30% dell'importo non versato (ex articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997), ridotta a un terzo (nel caso in cui, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non dovesse essere effettuato, in tutto o in parte, il versamento di quanto dovuto, la somma verrà iscritta a ruolo a titolo definitivo);
- è prevista la memorizzazione e l'utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essa contenuti (sia fiscali che non) per consentirne l'utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio a partire dal 1 gennaio 2020.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate:

- a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2020, in via sperimentale, metterà a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA;
- a partire dalle operazioni IVA 2021, metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

Articoli 15-16-17

2.3 Il trattamento IVA delle prestazioni di insegnamento scolastico o universitario

Al fine di adeguare la normativa nazionale ai principi espressi dalla sentenza 14 marzo 2019-causa C-449/17 della Corte di giustizia UE, dal novero delle prestazioni didattiche esenti da IVA sono state escluse quelle non definibili come "insegnamento scolastico o universitario". Pertanto, non potranno più usufruire del regime di esenzione tutte le attività didattiche di ogni genere rese da organismi riconosciuti dalla Pubblica amministrazione che hanno una natura diversa dall'insegnamento scolastico o universitario, quali, ad esempio, le autoscuole, le scuole sci o di pilotaggio.

La disposizione non è applicabile retroattivamente, facendo salvi i comportamenti difformi anteriori alla data del 1° gennaio 2020.

Articolo 32

3. LE MISURE SULLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI

3.1 Divieto di utilizzo del credito dell'accollante in compensazione

In caso di accollo del debito d'imposta altrui è prevista l'impossibilità di utilizzare in compensazione (tramite modello F24) i crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario.

L'intervento è finalizzato a completare la disciplina dell'accollo del debito previsto dall'articolo 8 della legge n. 212/2000 in cui (comma 1) viene ammessa l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione e (comma 2) si riconosce la possibilità di accollo del debito d'imposta altrui qualora non vi sia la liberazione del contribuente originario.

Gli eventuali pagamenti effettuati in contrasto con questo divieto saranno considerati come non avvenuti e comporteranno:

- a) in capo all'accollato (soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario): il recupero dell'imposta non versata e degli interessi, maggiorati di una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30% dell'importo non versato (ex articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- b) in capo all'accollante:
 - la sanzione pari al 30% del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (articolo 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997). In questa ipotesi, recuperata l'imposta in capo all'accollato, il credito dell'accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie;
 - la sanzione variabile dal 100 al 200% della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti (articolo 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997).

L'Agenzia delle Entrate dovrà notificare gli atti di recupero del credito indebitamente utilizzato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento

Articolo 1

3.2 Cessazione della partita IVA e inibizione alla compensazione

Nei confronti dei contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, è ora esclusa, a partire dalla data di notifica di questo provvedimento, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti. Questo divieto opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non dovessero essere maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, restando in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

Viceversa, ai contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dall'archivio VIES, il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti IVA e resta in vigore fino a quando non siano

rimosse le irregolarità che hanno comportato l'emissione del provvedimento di esclusione.

I crediti per i quali resta precluso l'utilizzo in compensazione possono essere **esclusivamente** chiesti a **rimborso** (nel rispetto delle disposizioni vigenti) ovvero **riportati "a nuovo"** nella **dichiarazione successiva**.

In caso di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dei citati divieti:

- il relativo modello F24 sarà scartato con comunicazione effettuata, mediante apposita ricevuta, attraverso e i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nella delega di pagamento dovranno essere considerati come non eseguiti;
- occorrerà effettuare il versamento degli importi risultanti a debito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di mancato pagamento entro le ordinarie scadenze.

Articolo 2

3.3 Contrasto alle indebite compensazioni

E' stabilito l'allineamento della disciplina della **compensazione orizzontale** dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) ed IRAP con le **regole IVA**. Pertanto, per i crediti di importo superiore a 5.000 euro, la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.

Viceversa, analogamente a quanto previsto per i crediti IVA, i crediti di importo non superiore a 5.000 euro potranno continuare ad essere **utilizzati in compensazione liberamente senza** l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi; in particolare il loro utilizzo potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo rispetto all'anno in cui è sorto il credito.

L'Agenzia delle Entrate sarà quindi in grado, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui le stesse dovessero contenere compensazioni di crediti non risultanti dalle dichiarazioni presentate oppure risultanti da dichiarazioni non munite del visto di conformità (in particolare è prevista una sanzione di 1.000 euro per ogni modello F24 scartato dall'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo, da questa effettuato, sulla compensazione dei crediti).

Queste novità saranno applicabili a partire dai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF, IRES ed IRAP, nel caso in cui lo stesso dovesse essere superiore alla **soglia di 5.000 euro**.

I nuovi limiti non sono applicabili alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti di imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come, ad esempio, i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro).

Articolo 3

4. LE AGEVOLAZIONI

4.1 Credito d'imposta sulle commissioni per transazioni mediante mezzi elettronici

Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del DPR 605/73.

L'agevolazione spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000,00 euro

Nello specifico, il credito d'imposta:

- riguarda le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1 luglio 2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Articolo 22

4.2 Divieto di cumulo tra Tremonti ambientale e Conto energia

E' introdotta una disposizione avente la finalità di superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo del III, IV e V Conto energia con la c.d. Tremonti ambientale (comunicato GSE 22.11.2017). In tal senso, in caso di cumulo dei suddetti incentivi, il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi della definizione sono tenuti a:

- presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate (le cui modalità e il cui contenuto saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima);
- provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.6.2020.

Articolo 36

4.3 Tremonti ambiente

Per superare le problematiche (e i conseguenti contenziosi instaurati) derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale prevista dall'articolo 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 (c.d. "Tremonti ambiente"), è stata introdotta una procedura che consente al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti del Conto energia, versando una somma all'Agenzia delle entrate. In particolare questa somma viene determinata *"applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente"*.

I soggetti che intendono avvalersi di questa "sanatoria", dovranno presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.

Le modalità di invio e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 36

5. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

5.1 Modifiche al sistema dei reati penali

Sono state inasprite le pene principali e, contemporaneamente, ridotte le soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 74/2000.

A titolo esemplificativo, il reato di *"dichiarazione infedele"* sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 a 3 anni) previa indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a talune delle singole imposte, a 100.000 euro (non più 150.000 come in passato);
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 2.000.000 di euro (non più 3.000.000),

Le novità saranno efficaci per le condotte poste in essere a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019.

Articolo 39

5.2 Responsabilità per l'appaltatore o subappaltatore

Il nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede una ripartizione di responsabilità tra committente e impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per il versamento delle ritenute applicate in relazione agli

importi corrisposti ai lavoratori coinvolti nel compimento dell'opera o del servizio.

In tal senso, dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente dovesse affidare ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione, dovrà essere effettuato dal committente e sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Questa disposizione sarà applicabile ai contratti di appalto, ai contratti non nominati, o misti, ai contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice.

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute:

- risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni;
- non abbiano subito iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Articolo 4

5.3 Rottamazione - ter

L'articolo 3 del D.L. n. 119/2018 ha riproposto la terza edizione, definita "rottamazione – ter", della riduzione delle cartelle, con conseguente possibilità di definire i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017, senza il versamento degli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi di mora.

In questo contesto, è stata prevista la riapertura dei termini per aderire alla disciplina e versare la prima (o unica) rata già scaduta lo scorso luglio. Infatti, la data per effettuare il primo versamento (per chi ha scelto di pagare a rate) o per il saldo (per chi ha optato per il pagamento in un'unica soluzione) è stata spostata dal 31 luglio al 30 novembre 2019 (cadendo di sabato, slitta al 2 dicembre). La rimessione in termini riguarda anche i soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione bis, rimanendo poi inadempienti entro il 7 dicembre 2018.

Articolo 37

5.4 Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti tramite carte di debito e credito

A decorrere dal 1 luglio 2020, la mancata accettazione di pagamenti tramite carte, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Legge 689/1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo.

Articolo 23

6. GLI ALTRI INTERVENTI

6.1 Limiti al pagamento in contante

E' stabilito il progressivo abbassamento del limite all'utilizzo dei contanti rispetto a quello attuale pari a 2.999,99 euro. In particolare:

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: il limite scenderà a 1,999,99 euro;
- dal 1° gennaio 2022: il limite scenderà a 999,99 euro.

Il divieto in questione riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Ricordiamo che il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento viene effettuato attraverso più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (per "operazione frazionata" s'intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Alle violazioni della disciplina in questione è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per esigenze di coerenza sistematica, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000 euro. Viceversa, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.

Articolo 18

6.2 Piattaforme marine - Assoggettamento ad IMU

E' previsto l'assoggettamento ad IMU delle piattaforme marine a decorrere dall'anno 2020.

Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario applicare l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 (richiamato dall'articolo 13, comma 3, del DL 201/2011), il quale prevede il ricorso ai valori contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

La base imponibile, sui cui sarà applicata l'aliquota IMU, sarà ridotta al 20%, mentre l'aliquota è fissata nella misura del 10,6 per mille, di cui:

- il 7,6 per mille consiste nella quota da riservare allo Stato;
- il rimanente 3 per mille è la quota che spetta ai Comuni.

Articolo 38

6.3 Settore dei giochi

Tra le molte novità che interessano il settore dei giochi si segnala l'aumento del PREU (prelievo erariale unico).

Infatti, con decorrenza 10 febbraio 2020, il PREU è fissato nella misura del 23% per le AWP (*slot machine*) e del 9% per le VLT (*video lottery*).

Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6% e del 7,9% si applicano fino al 9 febbraio 2020.

Inoltre, viene disposto che:

- non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate in relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- in caso di accertamento dell'imposta unica, il soggetto che intende continuare ad offrire gioco, deve procedere al pagamento di quanto risultante dalla sentenza del giudice tributario, anche non definitiva;
- le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo di autorizzazione;
- al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 27 ottobre 2019, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

Articoli 27-31

6.4 Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati

Al fine di reprimere le frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati, è affidata all'Agenzia delle Entrate, che ne trasmetterà gli esiti al Dipartimento per i trasporti, la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'IVA, tramite modello F24 Elide, per l'immatricolazione in Italia, da parte di privati, di veicoli usati provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Articolo 9

6.5 Lotteria degli scontrini

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi.

Per partecipare all'estrazione, al momento dell'acquisto sarà necessario comunicare all'esercente il proprio codice fiscale; quest'ultimo dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

I premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini saranno esclusi da tassazione ai fini Irpef e da qualsiasi altro prelievo.

L'esercente che al momento dell'acquisto, dovesse rifiutare il codice fiscale del contribuente o non trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione sarà punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni questa sanzione non è applicabile agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

Articolo 19-20